

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

13.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 23 LUGLIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BISI**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disciplina della raccolta, preparazione e distribuzione dei mangimi semplici e composti. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (932)	105
Pagamento dei premi nei concorsi nazionali per la battaglia del grano (994)	109
Comunicazione del Presidente	110

La riunione comincia alle 10.

(Sono presenti il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Nannini, e il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, Amicucci).

PRESIDENTE comunica che sono stati chiamati a far parte della Commissione i Consiglieri nazionali Caliceti Giuseppe, Dall'Orto, Laghi e Lucchini, ai quali, a nome della Commissione stessa, dà il benvenuto.

Comunica pure che sono in congedo i Consiglieri Adinolfi, Dall'Orto, Fancello, Gottardi, Lai, Muzzarini, Veronese, Savini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GAETANI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Disciplina della raccolta, preparazione e distribuzione dei mangimi semplici e composti. (932)

PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge era stato ritirato per nuove intese fra il Ministero delle corporazioni e quello dell'agricoltura e delle foreste. Il testo del provvedimento ritorna oggi all'esame della Commissione con alcune proposte di emendamento da parte dello stesso Governo: comunicherà tali emendamenti in sede di discussione dei singoli articoli.

ART. 1.

Gli Enti che esercitano la gestione associativa o altrimenti dispongono di prodotti e sottoprodotti agricoli ad essi obbligatoriamente conferiti e destinati all'alimentazione del bestiame, devono denunciarli al Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e tenerli a sua disposizione, con divieto di cederli ad altri.

Il Ministero dell'agricoltura di concerto con quello delle corporazioni, sentita l'Amministrazione militare, le Confederazioni interessate e il Comitato di cui all'articolo 8, determina i quantitativi dei prodotti e sottoprodotti destinati ad usi diversi da quelli dell'alimentazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

A questo articolo il Governo propone i seguenti emendamenti:

« *Al comma 1^o, alle parole:* Gli Enti che esercitano la gestione associativa o altrimenti dispongono di prodotti e sottoprodotti agricoli ad essi obbligatoriamente conferiti e, *sostituire le altre:* Gli Enti agrari e le Aziende agricole che comunque dispongono di prodotti e sottoprodotti agricoli ».

« *Al comma 2^o, alle parole:* Comitato di cui all'articolo 8, *sostituire le altre:* Settore della zootecnia, e *aggiungere in fine, dopo la parola:* alimentazione, *l'altra:* zootecnia ».

Anche il Consigliere Gerini ha presentato un emendamento perchè, dopo il comma primo, siano aggiunti i seguenti commi:

« Uguale obbligo è fatto alle aziende agricole per quei prodotti e sottoprodotti agricoli destinati all'alimentazione del bestiame, di cui all'articolo 4.

« Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le aziende agricole per quanto concerne i fabbisogni delle stesse e per i quantitativi di prodotti e sottoprodotti oggetto di compravendita fra aziende agrarie per sopperire alle normali necessità delle medesime ».

A sua volta, il Consigliere Chiari ha presentato un emendamento, perchè al secondo comma, dopo la parola: « sottoprodotti », sia aggiunta l'altra: « agricoli ».

Comunica che il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste accetta questi due emendamenti, ma — di accordo col Sottosegretario di Stato per le corporazioni — propone che in quello del Consigliere Gerini alla parola: « compravendita », sia sostituita l'altra: « permuta ».

GERINI accetta la proposta.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 1 nella nuova formulazione, che è la seguente:

« Gli Enti agrari e le Aziende agricole che comunque dispongono di prodotti e sottoprodotti agricoli destinati all'alimentazione del bestiame, devono denunciarli al Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e tenerli a sua disposizione, con divieto di cederli ad altri.

« Uguale obbligo è fatto alle aziende agricole per quei prodotti e sottoprodotti agricoli destinati all'alimentazione del bestiame, di cui all'articolo 4.

« Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le aziende agricole per quanto concerne i fabbisogni delle stesse e per i quan-

titativi di prodotti e sottoprodotti oggetto di permuta fra aziende agrarie per sopperire alle normali necessità delle medesime.

« Il Ministero dell'agricoltura, di concerto con quello delle corporazioni, sentita l'Amministrazione militare, le Confederazioni interessate e il Settore della zootecnia, determina i quantitativi dei prodotti e sottoprodotti agricoli destinati ad usi diversi da quelli dell'alimentazione zootecnica. »

(È approvato).

ART. 2.

Il Settore della zootecnia assegna le quantità di mangimi semplici, determinate dal Comitato di cui al successivo articolo 8, per la preparazione dei mangimi composti, agli stabilimenti militari, alle organizzazioni agricole per la distribuzione agli stabilimenti che ne dipendono e, per mezzo della Confederazione fascista degli industriali, agli stabilimenti industriali che ad essa fanno capo.

In caso di emergenza sarà data preferenza assoluta alle esigenze degli stabilimenti militari.

Le organizzazioni agricole devono mettere a disposizione del Settore della zootecnia tutti i mangimi composti prodotti negli stabilimenti da esse dipendenti.

PRESIDENTE comunica un emendamento del Governo, perchè al primo comma, alle parole: « determinate dal Comitato di cui al successivo articolo 8 », sia sostituita l'altra: « occorrenti ».

VEZZANI, *Relatore*, osserva che, sotto l'aspetto etimologico, la parola « emergenza », usata nel secondo comma, non appare appropriata al valore che le si vorrebbe attribuire nel caso particolare: difatti, essa, propriamente, starebbe a significare qualche cosa che emerge, che sorge da un liquido e sale verso l'alto. Nel senso in cui è adoperata nel disegno di legge, essa non è che la traduzione letterale di un termine usato dagli inglesi, ma non ha riscontro nel vocabolario italiano, perchè — come è avvenuto di tante parole latine tradotte e immesse nella lingua inglese — è stata falsata nel suo significato. Ritiene opportuno, per ciò, che non si ricorra a questo inglesismo e che l'espressione sia sostituita con un'altra, la quale trovi — invece — corrispondenza nei termini tecnici adoperati dagli organi militari per indicare stato di allarme o momento di pericolo o caso di necessità.

PRESIDENTE ammette che si tratta di una parola di moda, mentre il Ministero

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

della guerra, per riferirsi alle esigenze militari, adopera generalmente il termine «aprontamento». La parola «necessità» sarebbe forse troppo generica, perchè si possono determinare speciali contingenze, nelle quali il Ministero della guerra potrebbe esser chiamato a sopperire ad esigenze civili. Si potrebbe forse, in questo senso, adoperare la espressione «contingenze eccezionali».

ORSOLINI CENCELLI è del parere che l'espressione sia, comunque, pleonastica e il comma stesso, a rigore, superfluo, perchè l'Esercito si riserva sempre il diritto di requisizione per tutto quanto si riferisce ai suoi rifornimenti.

PRESIDENTE osserva che la disposizione in esame è stata formulata a richiesta dello stesso Ministero della guerra; ma, dopo l'osservazione del camerata Orsolini Cencelli, ritiene che l'espressione: «In caso di emergenza» possa benissimo essere sostituita con l'altra: «In caso di necessità».

(L'articolo 2 è approvato con l'emendamento del Governo e con questa modificazione).

ART. 3.

Tutte le aziende produttrici di prodotti e sottoprodotti derivanti da lavorazioni industriali, utilizzabili per l'alimentazione del bestiame, che saranno determinati ai sensi del successivo articolo 4, e di mangimi composti, devono denunziarli e, ove non sia altrimenti disposto per legge, tenerli a disposizione della Confederazione fascista degli industriali, con divieto di cederli ad altri.

Il Ministero delle corporazioni, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Confederazioni interessate ed il Comitato di cui all'articolo 8, determina i quantitativi dei prodotti e sottoprodotti di cui al comma precedente, da destinarsi ad usi diversi dall'utilizzazione diretta per l'alimentazione del bestiame o dalla preparazione di mangimi composti.

PRESIDENTE comunica un emendamento del Governo perchè alle parole: «Comitato di cui all'articolo 8», siano sostituite le altre: «Settore della zootecnia».

(L'articolo è approvato con questo emendamento).

ART. 4.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura, di concerto con quelli delle corporazioni e delle finanze, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8, e sentite le Confe-

derazioni interessate, verrà stabilito ed eventualmente variato l'elenco dei sottoprodotti e prodotti (esclusi i mangimi composti che in ogni caso sono soggetti alle disposizioni del presente provvedimento) ai quali si applica la disciplina di cui alla presente legge.

PRESIDENTE avverte che analogo emendamento è proposto dal Governo a questo articolo, perchè alle parole: «Comitato di cui all'articolo 8», siano sostituite le altre: «Settore della zootecnia».

SERTOLI chiede se non sia opportuno affidare al Comitato tecnico della zootecnia alcune delle funzioni, devolute — nel primitivo testo del disegno di legge — a quel Comitato speciale, che oggi, con l'emendamento del Governo, è soppresso: ad esempio, la determinazione dei tipi di mangimi che debbono essere preparati e quella dei prezzi di vendita di tutti i mangimi. Avviene generalmente che il Comitato tecnico della Corporazione si riunisca per sancire i prezzi determinati abusivamente dal mercato: in questo caso, invece, si darebbe modo al Comitato di fissare esso stesso i prezzi sin dall'inizio.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che l'articolo 10 prevede, appunto, che i prezzi di vendita siano fissati «sentito il Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca».

(L'articolo 4 è approvato con l'emendamento proposto dal Governo).

PRESIDENTE comunica che il Consigliere Moretti Giuseppe propone un articolo 4-bis, concordato col Governo e così formulato:

«Spetta al Comitato consultivo della Corporazione della Zootecnia e della Pesca di proporre ai Ministeri competenti:

a) la ripartizione dei mangimi semplici derivanti da lavorazioni industriali e da produzioni agricole, fra gli stabilimenti militari, il settore della zootecnia ed i produttori di mangimi composti. In caso di emergenza sarà data la preferenza assoluta alle esigenze degli stabilimenti militari;

b) la fissazione dei tipi e delle caratteristiche dei mangimi composti».

Osserva che, in relazione alla modificazione apportata all'articolo 2, l'espressione: «In caso di emergenza» dovrà essere sostituita con l'altra: «In caso di necessità».

Pone in votazione l'articolo aggiuntivo, avvertendo che esso avrà il suo nuovo numero in sede di coordinamento.

(È approvato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 5.

La Confederazione fascista degli industriali assegna ai produttori di mangimi composti le quantità di mangimi semplici ad essi necessarie nella misura determinata dal Comitato di cui all'articolo 8; assegna altresì al Settore della zootecnia i residui mangimi semplici e tutti i mangimi composti prodotti dalle aziende industriali da essa rappresentate.

PRESIDENTE informa che il Governo propone di sostituire alle parole: «nella misura determinata dal Comitato di cui all'articolo 8», le altre: «e messe a sua disposizione secondo i precedenti articoli».

Inoltre, il Consigliere Chiari ha presentato un emendamento perchè, dopo le parole: «La Confederazione fascista degli industriali assegna ai produttori i mangimi composti», siano aggiunte le altre: «compresi gli stabilimenti militari, ai quali, in caso di emergenza, verrà data la precedenza assoluta».

CHIARI ritira l'emendamento, che è compreso nel secondo comma dell'articolo 2.

(L'articolo 5 è approvato con l'emendamento del Governo).

ART. 6.

Il Settore della zootecnia ha l'obbligo di ritirare, ai prezzi fissati a norma del successivo articolo 10, tutti i mangimi semplici e composti destinati all'alimentazione del bestiame e messi a sua disposizione a termini dei precedenti articoli.

(È approvato).

ART. 7.

Il Settore della zootecnia provvede alle assegnazioni dei mangimi messi a sua disposizione secondo i precedenti articoli, sentita l'Amministrazione militare, le Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali, e l'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Per la distribuzione della totale produzione dei mangimi semplici e composti, il Settore della zootecnia si avvarrà dell'organizzazione dei Consorzi agrari e delle organizzazioni commerciali e cooperative.

(È approvato).

ART. 8.

È costituito un Comitato presieduto dal vice presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca, eventualmente assistito da persone di speciale competenza, composto

di due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, due del Ministero delle corporazioni, uno della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, uno della Confederazione fascista degli agricoltori, uno della Confederazione fascista degli industriali, uno della Confederazione fascista dei commercianti, uno della Federazione italiana dei consorzi agrari, uno della Federazione nazionale dei consorzi provinciali produttori agricoltura, uno del Settore della zootecnia, uno designato dalle Federazioni nazionali fasciste degli industriali interessate, uno dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Il Comitato propone al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i prodotti e sottoprodotti da assoggettare alla disciplina della presente legge; i quantitativi dei prodotti e sottoprodotti agricoli ed industriali da destinare direttamente all'alimentazione del bestiame; i quantitativi dei prodotti e sottoprodotti agricoli e industriali da destinare alla preparazione dei mangimi composti, sia presso gli stabilimenti militari e presso gli stabilimenti delle aziende inquadrati nella Confederazione fascista degli industriali, sia presso quelli facenti capo alle organizzazioni agricole; i tipi dei mangimi composti da produrre e le caratteristiche di ciascun tipo.

Esprime parere sui quantitativi di prodotti da destinare ad usi diversi da quelli zootecnici e sui prodotti da esportare; propone agli organi competenti i prezzi di vendita di tutti i mangimi semplici e composti sottoposti alla disciplina della presente legge, nonché le aliquote per le spese di gestione e di assegnazione dei prodotti alle categorie interessate.

PRESIDENTE comunica che il Governo propone la soppressione dell'intero articolo 8.

(La soppressione è approvata).

ART. 9.

La preparazione dei mangimi composti destinati in tutto o in parte alla vendita, è sottoposta a licenza da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo precedente.

Gli stabilimenti per produzione di mangimi composti che già funzionino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare a funzionare, anche prima del rilascio della licenza, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, purchè ne abbiano fatta domanda entro un mese dalla data stessa.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE informa che anche questo articolo è oggetto di un emendamento del Governo, perchè al primo comma, alle parole: « di cui all'articolo precedente », siano sostituite le altre: « consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca ».

(L'articolo è approvato con questo emendamento).

ART. 10.

Con decreto del Ministro delle corporazioni, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, sentito il Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca, sono stabiliti, ed occorrendo variati, i prezzi di vendita dei mangimi sottoposti alla disciplina della presente legge.

PRESIDENTE avverte che il Consigliere Moretti Giuseppe propone che dopo le parole: « sottoposti alla disciplina della presente legge », siano aggiunte le altre: « nonchè le maggiorazioni relative alle spese dei servizi per l'attuazione della presente disciplina ».

MORETTI GIUSEPPE dichiara che la sua aggiunta aveva lo scopo di apportare una precisazione sul funzionamento dei servizi. In seguito a chiarimenti avuti da parte dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni, secondo i quali nei prezzi di vendita si tiene già conto delle eventuali maggiorazioni relative alle spese dei servizi, ritira l'emendamento.

VISCO, riferendosi alla discussione già svoltasi nella Commissione sulla competenza per la determinazione dei prezzi dei mangimi, chiede che dove è detto: « sentito il Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca », si dica: « sentito il Comitato consultivo della Corporazione competente ». Le Corporazioni interessate, infatti, possono essere parecchie.

PRESIDENTE, appunto per questa ultima considerazione, propone la seguente dizione: « sentiti i Comitati consultivi delle Corporazioni competenti ».

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, accetta questa modificazione.

(L'articolo, così emendato, è approvato).

ART. 11.

I mangimi importati e nazionalizzati sono sottoposti alla disciplina della presente legge.

(È approvato).

ART. 12.

I contratti conclusi in difformità dalle disposizioni della presente legge sono nulli di pieno diritto.

(È approvato).

ART. 13.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito con la pena dell'ammenda, la quale, nei casi più gravi, può estendersi fino al valore del prodotto al quale l'infrazione si riferisce, salva sempre l'applicazione delle maggiori penalità previste da altre disposizioni.

Le medesime penalità si applicano a chiunque prenda parte a contratti stipulati in difformità della disciplina prevista dalla presente legge.

In caso di recidiva potrà farsi luogo alla sospensione od al ritiro della licenza.

(È approvato).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge, riservandosi di procedere al coordinamento degli articoli. (*Vedi Allegato*).

(*Il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, Amicucci, lascia la sala della riunione*).

Discussione del disegno di legge: Pagamento dei premi nei concorsi nazionali per la battaglia del grano. (994)

PRESIDENTE, in assenza del Relatore, Consigliere nazionale Savini, chiarisce che si tratta di un normale provvedimento inteso ad autorizzare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad emettere ordini di accreditamento oltre i limiti fissati, per corrispondere il pagamento dei premi nei concorsi nazionali tanto per la battaglia del grano, quanto per il progresso delle coltivazioni foraggiere e dell'allevamento del bestiame e nei concorsi nazionali per l'incremento della produzione di granturco, della fava e della patata.

Non essendo mutato il concetto della distribuzione dei premi, propone l'approvazione del disegno di legge.

Pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE comunica che, in previsione di un periodo di ferie della Commissione, aveva sollecitato la presentazione del disegno di legge riguardante l'utilizzazione delle vinacce, in modo ch'esso potesse sollecitamente essere discusso e approvato. L'annuncio di una riunione del Consiglio dei Ministri per il 10 agosto lascia, però, prevedere

che nuovi provvedimenti saranno presentati alle Commissioni della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, le quali, di conseguenza, saranno chiamate a svolgere la loro attività legislativa anche nel periodo estivo: epper tanto, egli ha rinunciato a sollecitare più oltre la discussione sopraddetta.

La riunione termina alle 10.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Disciplina della raccolta, preparazione e distribuzione dei mangimi semplici e composti. (932)

ART. 1.

Gli Enti agrari e le aziende agricole che comunque dispongono di prodotti e sottoprodotti agricoli destinati all'alimentazione del bestiame, devono denunciarli al Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e tenerli a sua disposizione, con divieto di cederli ad altri.

Uguale obbligo è fatto alle aziende agricole per quei prodotti e sottoprodotti agricoli destinati all'alimentazione del bestiame, di cui all'articolo 4.

Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le aziende agricole per quanto concerne i fabbisogni delle stesse e per i quantitativi di prodotti e sottoprodotti oggetto di permuta fra aziende agrarie per sopperire alle normali necessità delle medesime.

Il Ministero dell'agricoltura di concerto con quello delle corporazioni, sentita l'Amministrazione militare, le Confederazioni interessate e il Settore della zootecnia, determina i quantitativi dei prodotti e sottoprodotti agricoli destinati ad usi diversi da quelli dell'alimentazione zootecnica.

ART. 2.

Il Settore della zootecnia assegna le quantità di mangimi semplici occorrenti per la preparazione dei mangimi composti, agli stabilimenti militari, alle organizzazioni agricole per la distribuzione agli stabilimenti che ne dipendono e, per mezzo della Confederazione fascista degli industriali, agli stabilimenti industriali che ad essa fanno capo.

In caso di necessità sarà data preferenza assoluta alle esigenze degli stabilimenti militari.

Le organizzazioni agricole devono mettere a disposizione del Settore della zootecnia tutti i mangimi composti prodotti negli stabilimenti da esse dipendenti.

ART. 3.

Tutte le aziende produttrici di prodotti e sottoprodotti derivanti da lavorazioni industriali, utilizzabili per l'alimentazione del bestiame, che saranno determinati ai sensi del successivo articolo 4, e di mangimi composti, devono denunciarli e, ove non sia altrimenti disposto per legge, tenerli a disposizione della Confederazione fascista degli industriali, con divieto di cederli ad altri.

Il Ministero delle corporazioni, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Confederazioni interessate ed il Settore della zootecnia, determina i quantitativi dei prodotti e sottoprodotti di cui al comma precedente, da destinarsi ad usi diversi dall'utilizzazione diretta per l'alimentazione del bestiame o dalla preparazione di mangimi composti.

ART. 4.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura, di concerto con quelli delle corporazioni e delle finanze, su proposta del Settore della zootecnia e sentite le Confederazioni interessate, verrà stabilito ed eventualmente variato l'elenco dei sottoprodotti e prodotti (esclusi i mangimi composti che in ogni caso sono soggetti alle disposizioni del presente provvedimento) ai quali si applica la disciplina di cui alla presente legge.

ART. 5.

Spetta al Comitato Consultivo della Corporazione della Zootecnia e della Pesca di proporre ai Ministeri competenti:

a) la ripartizione dei mangimi semplici derivanti da lavorazioni industriali e da produzioni agricole, fra gli stabilimenti militari,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

il settore della zootecnia ed i produttori di mangimi composti. In caso di necessità sarà data la preferenza assoluta alle esigenze degli stabilimenti militari;

b) la fissazione dei tipi e delle caratteristiche dei mangimi composti.

ART. 6.

La Confederazione fascista degli industriali assegna ai produttori di mangimi composti le quantità di mangimi semplici ad essi necessarie e messe a sua disposizione secondo i precedenti articoli; assegna altresì al Settore della zootecnia i residui mangimi semplici e tutti i mangimi composti prodotti dalle aziende industriali da essa rappresentate.

ART. 7.

Il Settore della zootecnia ha l'obbligo di ritirare, ai prezzi fissati a norma del successivo articolo 10, tutti i mangimi semplici e composti destinati all'alimentazione del bestiame e messi a sua disposizione a termini dei precedenti articoli.

ART. 8.

Il Settore della zootecnia provvede alle assegnazioni dei mangimi messi a sua disposizione secondo i precedenti articoli, sentita l'Amministrazione militare, le Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali, e l'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Per la distribuzione della totale produzione dei mangimi semplici e composti, il Settore della zootecnia si avvarrà dell'organizzazione dei Consorzi agrari e delle organizzazioni commerciali e cooperative.

ART. 9.

La preparazione dei mangimi composti destinati in tutto o in parte alla vendita, è sottoposta a licenza da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca.

Gli stabilimenti per produzione di mangimi composti che già funzionino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare a funzionare, anche prima del rilascio della licenza, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, purchè ne abbiano fatta domanda entro un mese dalla data stessa.

ART. 10.

Con decreto del Ministro delle corporazioni, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, sentiti i Comitati consultivi delle Corporazioni competenti, sono stabiliti, ed occorrendo variati, i prezzi di vendita dei mangimi sottoposti alla disciplina della presente legge.

ART. 11.

I mangimi importati e nazionalizzati sono sottoposti alla disciplina della presente legge.

ART. 12.

I contratti conclusi in difformità dalle disposizioni della presente legge sono nulli di pieno diritto.

ART. 13.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito con la pena dell'ammenda, la quale, nei casi più gravi, può estendersi fino al valore del prodotto al quale l'infrazione si riferisce, salva sempre l'applicazione delle maggiori penalità previste da altre disposizioni.

Le medesime penalità si applicano a chiunque prenda parte a contratti stipulati in difformità della disciplina prevista dalla presente legge.

In caso di recidiva potrà farsi luogo alla sospensione od al ritiro della licenza.

Pagamento dei premi nei concorsi nazionali per la battaglia del grano. (994)

ARTICOLO UNICO.

Per il pagamento dei premi nei concorsi nazionali per la Vittoria del grano, nei concorsi nazionali per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame e nei concorsi nazionali per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata, di cui alla legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951, potranno emettersi, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ordini di accreditamento, per i quali potrà prescindere dai limiti massimi fissati delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.